



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. 0175.978031 - 0175.978900

PROVINCIA DI CUNEO

Fax 0175.978111

Part. IVA 00462360041

REGOLAMENTO DI GESTIONE ED UTILIZZO PERCORSI FUORISTRADA AUTORIZZATI L.R. 32/82 e s.m.i.

Art. 1

Il regolamento dei percorsi fuoristrada autorizzati dal Comune di Melle a fini turistici e sportivi non competitivi viene redatto al fine di disciplinarne l'uso in base alle disposizioni di legge in materia e in particolare la Legge Regionale del 02/11/1982 n. 32 e successive modifiche (L.R. 30/2009).

Art. 2

Il percorso autorizzato si snoda sul percorso così come tracciato nell'allegata planimetria.

Art. 3

Il percorso fuoristrada verrà opportunamente segnalato. Fino al completamento della segnaletica, con cartellonistica idonea e posizionata nel rispetto delle norme di legge, il tracciato non è agibile.

Art. 4

Coloro i quali usufruiscono di tali percorsi su mezzi motorizzati devono attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1) Uso di mezzi motorizzati a norma con il codice della strada.
- 2) Non esiste il senso di marcia (se non in casi particolari opportunamente segnalati).
- 3) Non uscire per nessun motivo dal percorso (prati, campi, fiumi ecc.)
- 4) In caso di incrocio con pedoni, ciclisti e animali dare loro la precedenza e possibilmente fermarsi.
- 5) E' vietato compiere evoluzioni lungo il percorso che possono pregiudicare la sicurezza di se stessi, di terzi, di cose.
- 6) E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e accendere fuochi.
- 7) Non effettuare modifiche al percorso di propria iniziativa e non manomettere la segnaletica.
- 8) Uso del casco omologato sui percorsi per motociclisti.
- 9) Mantenere una velocità moderata nell'attraversamento dei centri abitati ed in prossimità di alpeggi e animali al pascolo.

Art. 5

Chi usufruisce di tale percorso si rende responsabile delle proprie azioni sia civili sia penali ed è altresì responsabile per danni a persone, animali, cose ed esonera da ogni responsabilità il Comune di Melle.

Art. 6

Il Comune può a proprio insindacabile giudizio chiudere e/o sospendere totalmente o parzialmente il percorso fuoristrada per qualsivoglia motivo o per motivi di ordine pubblico o imminente pericolo o per motivi di calamità naturali.

Art. 7

Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è demandato agli Uffici Comunali e/o agli Enti competenti.

Art. 8

Sono previste lungo il percorso delle zone di allenamento sportivo non competitivo opportunamente segnalate. In mancanza di tale segnalazione si intendono interdetto all'uso e pertanto coloro i quali le percorrono sono passibili di sanzione.

Art. 9

Il percorso attualmente è quello individuato come da allegata planimetria e potrà subire modifiche che verranno valutate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale e/o dagli organi competenti.

Art. 10

Le sanzioni impartite dagli organi preposti al controllo sono quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge in materia vigenti.
